

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1719-4573-bis**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**risultante dallo stralcio – deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in sede deliberante il 14 febbraio 2001 – degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i**

### **DISEGNI DI LEGGE**

*«Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili» (n. 1719)*

**d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI, CECCHI GORI, IULIANO, FUSILLO, PASQUALI, BOSI, CURTO, CAMO, RESCAGLIO, VERALDI, DENTAMARO, MUNDI, MISSERVILLE, BIANCO, BETTAMIO, ERROI, PEDRIZZI, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, BERTONI, CORSI ZEFFIRELLI, GASPERINI, COSTA, GIARETTA, NAVA, COZZOLINO, BEDIN, CARPINELLI, DE SANTIS, CORTIANA, FALOMI, FIORILLO, DE ANNA, FIRRARELLO e ANDREOLLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996**

---

*«Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica» (n. 4573)*

**d'iniziativa dei senatori GERMANÀ, MACERATINI, ASCIUTTI, AVOGADRO, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BIANCO, BORNACIN, BRIGNONE, BRUNI, BUCCI, CALLEGARO, CAMBER, CECCATO, CIRAMI, COLLA, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, DE SANTIS, DOLAZZA, GASPERINI, GRECO, LAGO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MAGNALBÒ, MANCA, MANFREDI, MANIS, MILIO, MINARDO, MISSERVILLE, MORO, MULAS, MUNGARI, NOVI, PERUZZOTTI, PIANETTA, PICCIONI, PORCARI, PREIONI, RAGNO, RECCIA, ROTELLI, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, STIFFONI, TABLADINI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VENTUCCI, WILDE, ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2000**

---

**Riordino della disciplina pugilistica**

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Accesso al pugilato e limiti di età  
per i pugili professionisti)*

1. L'attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi.

2. L'attività pugilistica professionistica è consentita solo dopo il raggiungimento della maggiore età e non oltre il compimento del quarantesimo anno.

3. Per l'attività pugilistica dilettantistica l'età minima e l'età massima sono stabilite dalla Federazione pugilistica italiana (FPI), in rapporto alla classificazione dei dilettanti.

## Art. 2.

*(Nulla osta tecnico al combattimento)*

1. Per partecipare agli incontri i pugili, sia dilettanti che professionisti, devono essere in possesso di nulla osta tecnico al combattimento, rilasciato dalla FPI. Il nulla osta è rilasciato, fermi restando gli accertamenti prescritti dalla normativa vigente, previa presentazione di un certificato che accerti l'effettuazione dell'esame HIV. La FPI, previo parere della sezione studi e ricerche del settore sanitario della Federazione, prescrive che l'effettuazione dell'esame HIV avvenga con la frequenza e nei tempi più idonei a minimizzare il rischio di contagio inconsapevole durante i combattimenti e gli allenamenti.

2. L'esame di cui al comma 1 nonché tutti gli altri esami richiesti ai sensi della normativa vigente possono essere effettuati presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.

3. I pugili che hanno subito una sconfitta prima del limite, ed in ogni caso quando richiesto da un medico della FPI, devono sottoporsi ad un controllo di risonanza magnetica per ottenere il nulla osta al successivo combattimento.

4. Chiunque indice, organizza, fa svolgere o collabora allo svolgimento di un incontro di pugilato senza che sia stato rilasciato ad entrambi gli atleti il nulla osta di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 20 a 50 milioni di lire. Analoga sanzione è comminata a chi partecipa ad un incontro di pugilato senza essere in possesso del medesimo nulla osta.

5. Nei confronti del pugile che omette di sottoporsi ai controlli di cui al presente articolo nonché alla normativa vigente è sospesa l'iscrizione alla FPI.

#### Art. 3.

##### *(Agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari)*

1. L'acquisto di spazi pubblicitari nell'ambito di eventi pugilistici teletrasmessi con copertura nazionale, effettuato dalle regioni e dagli enti locali al fine di promuovere la valorizzazione del turismo, dell'economia e dell'occupazione, è ricompreso tra le operazioni di divulgazione pubblicitaria di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *(Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2001, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, già prevista per i

pugili professionisti dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è estesa ai pugili dilettanti.

Art. 5.

*(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico)*

1. Ai pugili dilettanti e professionisti, che possano far valere nell'anno un numero di giornate contributive pari ad almeno centoventi, è accreditata di ufficio una intera annualità contributiva. Le giornate contributive sono calcolate dividendo la base contributiva, come definita dall'articolo 6, per la retribuzione giornaliera determinata col criterio previsto dall'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Qualora il numero di giornate contributive annuali sia superiore a centoventi, quelle eccedenti sono accreditate di ufficio ad annualità precedenti o successive, fino a concorrenza del requisito di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

2. I pugili dilettanti e professionisti che raggiungono il requisito di dieci annualità contributive, computate ai sensi del comma 1, conseguono il diritto al trattamento pensionistico fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.

Art. 6.

*(Contribuzione)*

1. Ai fini di cui all'articolo 5, per i pugili dilettanti e professionisti la base contributiva è costituita dall'importo dei compensi percepiti al netto di eventuali detrazioni e spese documentate.

2. Le aliquote contributive dovute per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la FPI e le associazioni rappresentative dei pugili che ne facciano richiesta. Si applica l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Art. 7.

*(Prosecuzione volontaria e restituzione dei contributi)*

1. I pugili che non conseguano il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, possono optare per la prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, ovvero, in alternativa, possono richiedere la liquidazione della capitalizzazione dei contributi già versati, salva la decurtazione delle spese di gestione, secondo criteri di calcolo e con modalità definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.